



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 relativo all’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

VISTO, in particolare, l’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede, per il medico in formazione specialistica, la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

VISTO, inoltre, l’articolo 39 del decreto legislativo n. 368/1999 e ss.mm. e ii. che, al comma 1, prevede la corresponsione al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, di un trattamento economico annuo onnicomprensivo, e al comma 3 dispone che il trattamento economico per i medici specializzandi, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, sia determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni;

VISTO nello specifico il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/09/2021 (registrato alla Corte dei conti in data 03/11/2021, al n. 2716) con il quale è stato confermato, rispetto agli anni accademici precedenti, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici per il triennio accademico dal 2019/2020 al 2021/2022, ai sensi del richiamato art. 39, co. 3, del decreto legislativo n. 368/1999;

VISTO, altresì l’articolo 39, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/1999 e ss.mm. e ii. che stabilisce che alla ripartizione e assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 40, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 368/1999, i quali dispongono rispettivamente che *“gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione”* e che *“durante i periodi di sospensione della formazione”...* al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”;

VISTI l'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; l'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2001, n. 188; l'articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; l'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; l'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di finanziamento delle università per la copertura degli oneri recati dai contratti di formazione specialistica, l'articolo 1, commi 271 e 859, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, l'articolo 5, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, infine, l'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ss.mm. e ii. nella parte in cui dispone che *“Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa [...] possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547 [...]. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro [...] Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005”*[...]. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato decreto legislativo n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato decreto legislativo n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2018, n. 255, recante *"Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017/2020 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2017/2018"* che, all'articolo 1, determina in 8.569 unità il fabbisogno dei medici specialistici da avviare alla formazione nell'a.a. 2017/2018, in 8.523 medici nell'a.a. 2018/2019 e, infine, in 8.604 per il successivo a.a. 2019/2020;

VISTO il decreto ministeriale n. 650 del 15 settembre 2020 e s.m.i., con il quale il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 2, dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999, acquisito il parere del Ministero della salute, ha ripartito, per l'a.a. 2019/2020 n. 13.400 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze 9 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021, n. 229, recante la *"Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'a.a. 2020/2021"* che, dopo aver determinato all'articolo 1 in 13.507 unità il fabbisogno dei medici specialistici da avviare alla formazione per l'a.a. 2020/2021, al successivo articolo 2, così dispone: *"Per l'anno accademico 2020/2021, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 13.200 per il primo*





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

anno di corso, ed è determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto”;

VISTO il decreto n. 998 del 28 luglio 2021 e s.m.i., con il quale il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi del comma 2, dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999, acquisito il parere del Ministero della salute, ha ripartito, per l’a.a. 2020/2021, i richiamati 13.200 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato nella “Tabella A” dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, con il quale sono state assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del citato piano e, in particolare, sono state assegnate al Ministero della Salute risorse per la realizzazione dell’intervento previsto dalla Missione M6, Componente C2, Intervento “2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-misura lettera (d): “contratti di formazione medico specialistica” per un importo pari ad euro 537.600.000,00;

TENUTO CONTO che, in attuazione di tale intervento 2.2 Sub-misura lettera (d), con il citato decreto Salute-MEF-MUR del 9 luglio 2021 sono stati individuate nell’ambito di talune tipologie di specializzazione 4.200 unità di contingente da formare nell’a.a. 2020/2021 coperte con fondi PNRR e che, a seguito di tale previsione, con il decreto MUR prot. n. 998/2021 sono stati attivati presso le Università altrettanti 4.200 contratti di formazione specialistica in diverse specialità coperti con fondi PNRR per un importo complessivo pari a euro 105.000.000 per ciascuno dei primi due anni di frequenza, e pari a euro 109.200.000,00 per ciascuno dei successivi anni di corso legale degli studi - da considerarsi fruiti a pieno e rimborsati agli atenei direttamente dal Ministero della salute, quale amministrazione attuatrice del suindicato investimento;

VISTE le note 24 febbraio 2022, prot. n. 5381, 28 febbraio 2022, prot. n. 5858 e 9 marzo 2022, prot. n. 6900 con le quali il Ministero dell’università e della ricerca ha richiesto alle università di conoscere, a consuntivo, il numero dei medici in formazione specialistica iscritti con contratto statale nell’ anno accademico 2019/2020 alle scuole di specializzazione di area sanitaria, distinti per anno di corso, l’ammontare degli oneri per sospensioni del biennio accademico 2018/2019 e 2019/2020, secondo quanto disposto nel relativo contratto di formazione ai sensi dell’articolo 40, comma 5, del decreto legislativo n. 368/1999, nonché





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

l'entità delle somme assegnate ma infine non utilizzate per il pagamento dei contratti di formazione specialistica nelle annualità antecedenti il 2019-2020;

VISTI i riscontri forniti dalle università alle richieste del Ministero prot. n. 5381/2022 e s.i. sul rendiconto a.a. 2019-2020;

VISTO il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca 8 maggio 2023 (prot. DGPROF Salute n. 26415), con il quale - fermo restando il numero di contratti complessivamente assegnati a ciascuna tipologia di scuola dal citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze del 9 luglio 2021, e a ciascun Ateneo dal citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 luglio 2021, n. 998 - è stata rideterminata la distribuzione tra tipologie di scuola delle coperture con fondi PNRR destinandole esclusivamente a cicli completi di studi di 5 anni rispetto a quanto in precedenza definito con il decreto Salute-MEF-MUR 9 luglio 2021 e conseguentemente è stata ridefinita anche la distribuzione di tali contratti coperti con fondi PNRR a livello dei singoli atenei rispetto a quanto indicato nel decreto MUR prot. n. 988/2021, unitamente alla formale quantificazione dell'importo di fondi PNRR spettante ad ognuno di essi per la copertura dei contratti PNRR agli stessi imputati;

VISTA la nota 23 maggio 2023 prot. n. 9338 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto agli atenei sedi delle scuole di specializzazione di area sanitaria di comunicare l'entità dei contratti statali e tutti gli altri eventi oggetto di rimborso degli oneri dagli stessi sostenuti sempre con riguardo ai contratti statali relativamente all'a.a. 2020/2021, precisando di non includere in tale rilevazione i contratti finanziati nell'a.a. 2020/2021 con i fondi PNRR in quanto oggetto di diversa e separata rendicontazione facente capo al Ministero della Salute;

TENUTO CONTO degli esiti delle interlocuzioni intercorse nel mese di giugno 2023, successivamente a tale nota MUR prot. n. 9338/2023, tra Ministero della salute Ministero dell'economia e delle finanze e MUR, a seguito delle quali si è convenuto, su richiesta del Ministero della salute assentita dal MEF, che il MUR procedesse ad una rilevazione omnicomprensiva del rendiconto a.a. 2020/2021, che consuntivasse cioè indistintamente tutti i contratti di specializzazione dei medici dell'a.a. 2020/2021, tanto coperti con fondi statali, quanto coperti con fondi PNRR, con la precisazione che sarebbe stato il MUR, a valle di tale processo omnicomprensivo di rendicontazione effettuato dagli Atenei, che in sede di predisposizione della tabella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di rimborso agli Atenei dei fondi statali 2020/2021 di cui all'articolo 39, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, avrebbe espunto dai conteggi omnicomprensivi rendicontati dagli atenei l'importo a ciascun ateneo spettante per quella specifica annualità a titolo di





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

PNRR in ragione del numero complessivo di contratti coperti con fondi PNRR ad esso attribuito con il richiamato decreto Salute-MEF-MUR 8 maggio 2023, prot. n. 26415, in quanto da intendersi integralmente fruiti e, dunque, come tali integralmente da rimborsare agli atenei da parte del Ministero della salute nell'ambito delle procedure PNRR di cui esso è attuatore;

VISTA la nota prot. n. 10000 del 05/06/2023 con la quale il MUR ha informato anche gli atenei della necessità di procedere ad una rendicontazione indistinta da parte loro di tutti i contratti di cui all'a.a. 2020/2021, così come richiesto dal Ministero della salute e assentito dal MEF;

VISTI gli esiti della rendicontazione a.a. 2020/2021 effettuata dagli atenei nell'ambito della apposita piattaforma informatizzata predisposta dal MUR insieme al CINECA;

VISTA la comunicazione ufficiale del 04/07/2023, prot. n. 386/2023, pervenuta dall'Università Campus Bio-Medico di Roma, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze ed al MUR, con la quale l'ateneo ha informato i citati Dicasteri di avere effettuato una erronea imputazione di somme nella sezione W "Economie" delle rendicontazioni relative agli aa.aa. dal 2016/2017 al 2019/2020, già formalmente consuntivate al MUR, per un totale di euro 439.144,83, richiedendo che le improprie ricadute derivate all'ateneo negli anni precedenti in conseguenza di tale errore venissero "neutralizzate" nell'ambito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle rendicontazioni dell'a.a. 2020/2021, riconoscendo all'Ateneo l'anzidetto importo come voce "a credito";

ACQUISITA a sistema l'integrazione al proprio prospetto di rendicontazione 2020/2021 da parte dell'università Campus Biomedico, con l'inserimento della anzidetta voce "a credito" di euro 439.144,83;

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 1

1. Per le motivazioni di cui premessa, da intendersi parte integrante del presente decreto, il fabbisogno finanziario relativo ai contratti di formazione specialistica dei medici coperti con fondi statali per gli aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021 è ripartito e assegnato alle università secondo quanto indicato rispettivamente nelle Tabelle A) e B), allegate al presente decreto.
2. Nella suddetta tabella A), relativa ai contratti dell'a.a. 2019/2020, è riportato:
 - l'elenco, in ordine alfabetico, delle università alle quali sono stati assegnati contratti di formazione medica specialistica;
 - nelle colonne da (1) a (5) il numero di contratti per i medici in formazione, distinti dal I al V anno di corso, al netto degli eventuali trasferimenti in ingresso/uscita in rapporto alla frazione temporale fruita presso ciascun ateneo, come meglio esplicitato nell'allegato "Relazione tecnica" che fa parte integrante del presente decreto;
 - nella colonna (6) l'importo degli oneri per sospensioni, rilevate a consuntivo da ciascun ateneo, relative all'anno accademico 2018/2019 precedente a quello di riferimento;
 - nella colonna (7) l'importo degli oneri per sospensioni, rilevate a consuntivo da ciascun ateneo, relative all'anno accademico di riferimento 2019/2020;
 - nella colonna (8) l'importo delle eventuali economie rilevate a consuntivo da ciascuna università negli anni accademici precedenti a quello di riferimento, ossia il 2018/2019;
 - nella colonna (9) l'importo totale da erogare a favore di ciascun ateneo con riguardo al consuntivo 2019/2020.
3. Nella suddetta tabella B), relativa ai contratti dell'a.a. 2020/2021, è riportato:
 - l'elenco, in ordine alfabetico, delle università alle quali sono stati assegnati contratti di formazione medica specialistica;
 - nelle colonne da (1) a (5) il numero di contratti per i medici in formazione, distinti dal I al V anno di corso, al netto degli eventuali trasferimenti in ingresso/uscita in rapporto alla frazione temporale fruita presso ciascun ateneo, come meglio esplicitato nell'allegato "Relazione tecnica" che fa parte integrante del presente decreto;
 - nella colonna (6) l'importo degli oneri per sospensioni, rilevate a consuntivo da ciascun ateneo, relative all'anno accademico 2020/2021;
 - nella colonna (7) l'importo delle eventuali economie rilevate a consuntivo da ciascuna università negli anni accademici precedenti a quello di riferimento, ossia il 2019/2020;
 - nella colonna (8) è riportato l'importo spettante per la specifica annualità a ciascun ateneo a titolo di fondi PNRR, in ragione del numero di contratti coperti con fondi





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

PNRR ad ognuno di essi attribuito ex D.I. 08/05/2023 prot. n. 26415 e dell'anno di corso oggetto di frequenza (nello specifico primo anno - valore borsa 25mila euro), da detrarre dalla rendicontazione omnicomprensiva effettuata dagli atenei sull'a.a. 2020/2021;

- nella colonna (9) l'importo totale da erogare a favore di ciascun ateneo per la copertura dei soli contratti a finanziamento statale con riguardo al consuntivo 2020/2021.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Orazio Schillaci

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti



TAB. A) - RIMBORSO AGLI ATENEI DELLE RISORSE DESTINATE AI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI COPERTI CON FONDI STATALI PER L'A.A. 2019/2020

(art. 39 comma 4-bis D.lgs. N. 368/1999)

Formazione - anno	I	II	III	IV	V				
	Iscritti al I anno, (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzioni/rinunce)	Iscritti al II anno (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzioni/rinunce)	Iscritti al III anno (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzioni/rinunce, contratti di lavoro a t.d. ex art. 1, co 548-bis, L. n. 145/2018 - "D.I. Calabria")	Iscritti al IV anno (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzioni/rinunce, contratti di lavoro a t.d. ex art. 1, co 548-bis, L. n. 145/2018 - "D.I. Calabria")	Iscritti al V anno (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzioni/rinunce, contratti di lavoro a t.d. ex art. 1, co 548-bis, L. n. 145/2018 - "D.I. Calabria")	Oneri per sospensioni segnalate dagli Atenei a.a. 2018/2019	Oneri per sospensioni segnalate dagli Atenei a.a. 2019/2020	Economie segnalate dagli Atenei a.a. 2018/2019	Totale somme da assegnare (25mila euro per i primi due anni di formazione e 20mila euro per gli anni successivi + sospensioni - economie)
Università titolari di contratti di formazione medica specialistica	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = [(1)+(2)]x25.000+[(3)+(4)+(5)]x26.000+(6)+(7)-(8)
1 Bari Aldo Moro	419,00	258,00	193,00	184,00	80,00	427.456,62€	205.058,11€	147.255,60€	29.292.259,13€
2 Biologna	536,26	324,93	245,23	231,51	96,11	341.132,96€	311.885,81€	17.708,41€	37.058.960,36€
3 Brescia	304,88	175,75	125,72	122,20	50,55	370.075,66€	391.703,87€	370.075,66€	20.167.873,87€
4 Cagliari	215,55	123,30	90,20	94,38	39,00	172.395,10€	100.952,66€	0,00€	14.573.277,76€
5 Catania	279,28	158,76	126,00	119,01	59,76	323.666,45€	181.979,62€	223.310,17€	19.157.355,90€
6 Catanzaro Magna Grecia	170,00	75,00	69,00	38,00	10,00	205.877,84€	184.312,69€	0,00€	9.567.190,53€
7 Cattolica S. Cuore	415,66	251,23	210,00	212,16	93,92	402.486,45€	269.059,95€	68.708,48€	30.693.167,92€
8 Chieti - Pescara "G. D'Annunzio"	175,10	88,79	71,00	80,00	35,00	193.960,29€	180.781,55€	27.136,78€	11.760.835,03€
9 Ferrara	236,75	130,38	89,39	84,40	43,36	229.776,06€	261.367,12€	0,00€	15.315.293,18€
10 Firenze	469,99	291,55	223,00	206,98	197,48	391.829,98€	364.652,85€	232.000,00€	35.876.942,83€
11 Foggia	150,60	74,19	64,00	59,57	20,00	125.796,72€	59.966,26€	0,00€	9.538.332,98€
12 Genova	354,27	202,33	192,55	142,38	88,20	265.465,76€	200.836,42€	23.435,82€	23.798.306,56€
13 Humanitas	108,51	54,15	37,00	28,00	11,00	26.924,91€	23.015,44€	0,00€	6.892.440,35€
14 L'Aquila	131,00	79,00	53,00	40,00	15,00	630,56€	189,17€	0,00€	8.058.819,73€
15 Messina	247,97	134,12	99,20	95,39	53,76	149.631,89€	116.808,34€	0,00€	15.275.090,23€
16 Milano	710,19	475,46	360,73	311,45	223,81	981.592,75€	778.469,39€	0,00€	54.697.072,13€
17 Milano Bicocca	285,84	164,00	130,59	114,24	55,67	502.997,71€	300.966,26€	185.224,37€	19.677.739,63€
18 Milano S. Raffaele	190,22	89,08	77,00	65,52	37,67	83.133,39€	87.584,46€	0,00€	11.848.157,85€
19 Modena e Reggio Emilia	344,21	191,27	144,42	132,65	104,35	327.512,86€	384.137,15€	0,00€	24.031.170,01€
20 Molise	13,37	6,00	1,83	0,00	0,37	0,00€	0,00€	0,00€	693.450,00€
21 Napoli Federico II	523,83	313,31	239,95	237,36	99,68	373.291,52€	281.608,10€	208.000,00€	36.372.138,62€
22 Napoli II Ateneo - Vanvitelli	388,23	242,99	158,87	150,08	69,31	362.256,72€	184.474,38€	0,00€	26.164.591,10€
23 Novara "Piemonte Orientale"	172,67	94,60	68,00	58,05	25,83	378.960,56€	179.868,71€	0,00€	11.194.495,33€
24 Padova	648,90	376,03	275,32	228,83	90,82	375.687,65€	400.594,77€	46.249,88€	41.822.502,54€
25 Palermo	340,18	217,09	179,58	160,79	89,00	368.888,43€	157.009,44€	0,00€	25.621.067,87€
26 Parma	225,46	125,00	111,38	96,25	44,28	294.156,24€	221.326,56€	0,00€	15.826.642,80€
27 Pavia	312,85	186,98	142,46	149,16	57,24	337.286,54€	248.188,42€	0,00€	22.149.334,96€
28 Perugia	215,87	112,77	84,65	88,93	32,15	189.935,92€	245.035,62€	207.205,22€	13.772.746,32€
29 Pisa	317,32	176,56	142,98	129,04	72,64	481.810,90€	121.887,25€	0,00€	21.911.858,15€
30 Politecnica delle Marche	241,40	119,09	92,00	100,35	46,09	329.215,38€	375.750,70€	0,00€	15.916.656,09€
31 Roma "La Sapienza"	895,17	575,44	463,51	405,50	191,86	1.114.859,39€	949.497,22€	0,00€	66.881.026,64€
32 Roma "Tor Vergata"	357,90	196,49	178,50	154,98	54,16	263.258,80€	273.347,76€	117.821,92€	24.357.174,64€
33 Roma "Campus Biomedico"	139,07	71,28	58,92	52,22	27,57	106.627,70€	97.043,18€	186.148,00€	8.882.732,88€
34 Salerno	56,81	32,00	22,00	22,00	2,00	10.404,24€	19.358,19€	0,00€	3.446.012,43€
35 Sassari	146,06	69,81	43,33	45,00	27,45	72.199,12€	46.913,69€	0,00€	8.526.142,78€
36 Siena	254,24	127,48	107,00	57,72	50,26	139.921,26€	189.735,50€	0,00€	15.462.136,76€
37 Torino	607,70	384,49	297,64	279,84	134,45	571.917,58€	651.324,44€	317.292,27€	44.220.879,75€
38 Trieste	181,25	98,27	74,99	66,25	33,76	148.505,76€	108.960,77€	0,00€	11.796.466,55€
39 Udine	151,90	69,57	49,00	45,38	28,97	117.851,66€	189.798,56€	247.920,55€	8.795.473,67€
40 Varese Insubria	153,70	71,09	64,00	58,83	31,40	230.406,62€	182.925,46€	80.090,49€	9.962.971,59€
41 Verona	466,12	279,99	221,23	194,50	89,47	461.948,26€	500.223,25€	0,00€	32.750.121,51€
TOTALE	12.558,18	7.287,47	5.638,67	5.146,50	2.593,90	12.302.540,20€	10.030.309,17€	2.705.603,42€	863.621.715,95 €
Finanziamento per anno di formazione	313.954.500	182.186.750	146.602.820	133.809.000	67.441.400				



TAB. B) - RIMBORSO AGLI ATENEI DELLE RISORSE DESTINATE AI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI COPERTI CON FONDI STATALI PER L'A.A. 2020/2021
(art. 39 comma 4-bis D.lgs. N. 368/1999)

Formazione - anno	I	II	III	IV	V					
	Isritti al I anno, (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzione/iniziativa)	Isritti al II anno (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzione/iniziativa)	Isritti al III anno (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzione/iniziativa, contratti di lavoro a t.d. ex art. 1, co.64-bis, L. n. 146/2018 - "D.I. Calabria")	Isritti al IV anno (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzione/iniziativa, contratti di lavoro a t.d. ex art. 1, co.64-bis, L. n. 146/2018 - "D.I. Calabria")	Isritti al V anno (n. teste rapportate alla frazione temporale svolta presso l'Ateneo in ragione di eventi accaduti nell'a.a. di riferimento quali trasferimenti in ingresso/uscita, interruzione/iniziativa, contratti di lavoro a t.d. ex art. 1, co.64-bis, L. n. 146/2018 - "D.I. Calabria")	Orari per sospensioni segnalate dagli Atenei a.a. 2020/2021	Economie segnalate dagli Atenei a.a. 2020/2021	1° annualità degli importi PNRR assegnati agli Atenei ex Decreto Salute-MEF-MUR 06/06/23 prot. n. 26415 attuativi della Missione M8, Componente C2, intervento "2.2 - Sub-misura lettera (b) - "contratti di formazione medico specialistica" (importi da detrarre dal totale onnicomprensivo consuntivato dagli Atenei)	Totale somme da assegnare (25mila euro per i primi due anni di formazione e 26mila euro per gli anni successivi) + sospensioni + economie - 1° annualità fondi PNRR assegnati agli Atenei ex Decreto Salute-MEF-MUR 06/06/23 prot. n. 26415	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = [(1)+(2)]x26.000+(3)+(4)+(5)x26.000+(6)-(7)-(8)	
Università titolari di contratti di formazione medica specialistica										
1 Bari Aldo Moro	508,00	382,42	249,33	180,31	81,97	577,088.51 €	0,00 €	3.500,000,00 €	32.641.688,51 €	
2 Bologna	662,00	539,13	323,91	232,32	100,06	218.562,11 €	10,761,05 €	5.100,000,00 €	42.199.581,06 €	
3 Brescia	379,14	282,14	166,38	109,14	46,33	373.922,08 €	3,75,000,00 €	2.700,000,00 €	22.199,022,08 €	
4 Cagliari	248,71	164,56	119,20	83,27	35,45	253,043,73 €	0,00 €	1.525,000,00 €	15.875,713,73 €	
5 Catania	356,77	254,10	156,92	115,55	59,69	185,132,42 €	13,333,64 €	1.950,000,00 €	22.129,798,78 €	
6 Catanzaro Magna Grecia	222,95	159,05	74,08	59,03	25,28	83.295,98 €	0,00 €	1.600,000,00 €	12.151.436,98 €	
7 Cattolica S. Cuore	540,98	411,95	250,92	203,92	93,95	303.362,41 €	0,00 €	3.900,000,00 €	34.449,871,41 €	
8 Chieti - Pescara "G. D'Annunzio"	185,35	164,65	88,00	67,78	26,02	146.857,43 €	0,00 €	1.125,000,00 €	12.498,657,43 €	
9 Ferrara	278,13	214,89	127,34	74,81	33,67	243.395,16 €	0,00 €	2.050,000,00 €	16.660.416,16 €	
10 Firenze	592,39	491,22	302,73	205,84	205,03	443.220,62 €	0,00 €	4.425,000,00 €	41.660.320,62 €	
11 Foggia	212,20	135,60	68,47	64,00	21,37	170.881,77 €	0,00 €	1.275,000,00 €	11.590,721,77 €	
12 Genova	399,16	318,28	199,07	131,13	52,44	149.738,02 €	12,180,82 €	2.525,000,00 €	23.446.217,18 €	
13 Humanitas	141,90	110,37	53,24	38,54	14,41	28.816,59 €	0,00 €	1.275,000,00 €	7.821.596,59 €	
14 L'Aquila	136,85	112,53	71,00	35,00	24,00	100.637,37 €	0,00 €	1.000,000,00 €	8.715.137,37 €	
15 Messina	329,14	221,83	123,46	85,96	33,91	219.497,84 €	10,474,26 €	2.350,000,00 €	17.877.253,63 €	
16 Milano	878,67	725,54	482,17	333,02	182,77	719.216,73 €	0,00 €	6.825,000,00 €	59.946.426,73 €	
17 Milano Bicocca	338,00	265,48	160,09	124,86	50,69	331.863,73 €	88.399,27 €	2.475,000,00 €	21.582.104,46 €	
18 Milano S. Raffaele	243,15	189,99	86,33	73,56	29,41	73.018,86 €	9,758,90 €	1.675,000,00 €	13.853.538,56 €	
19 Modena e Reggio Emilia	426,51	326,51	188,49	140,98	53,55	246.990,35 €	0,00 €	3.275,000,00 €	25.756,010,35 €	
20 Molise	22,56	11,00	5,04	2,00	0,00	18.664,26 €	0,00 €	0,00 €	1.040.704,26 €	
21 Napoli Federico II	620,90	462,33	300,90	225,52	98,73	406.359,52 €	55,000,00 €	4.200,000,00 €	39.993.469,52 €	
22 Napoli II Ateneo - Vanvitelli	505,87	418,16	251,68	177,18	77,37	291.256,67 €	0,00 €	3.400,000,00 €	33.193.365,67 €	
23 Novara "Piemonte Orientale"	152,63	160,58	81,23	64,16	26,59	161.216,31 €	0,00 €	500,000,00 €	11.653.746,31 €	
24 Padova	736,17	604,95	353,48	229,85	83,71	613.053,43 €	75,390,00 €	5,675,000,00 €	46.021.693,43 €	
25 Palermo	422,50	309,62	207,49	179,08	62,31	344.411,88 €	0,00 €	3.475,000,00 €	26.843.291,88 €	
26 Parma	388,05	214,53	120,36	101,10	34,36	219.569,94 €	0,00 €	1.600,000,00 €	17.338.390,94 €	
27 Pavia	331,62	269,05	163,57	134,95	52,45	251.908,72 €	6,500,00 €	1.850,000,00 €	23.556.408,72 €	
28 Perugia	214,44	197,76	105,60	66,36	35,91	267.546,62 €	8.194,59 €	1.550,000,00 €	14.595.972,63 €	
29 Pisa	344,35	293,53	170,14	134,49	50,36	304.685,59 €	0,00 €	2.250,000,00 €	23.355.166,59 €	
30 Politecnica delle Marche	276,08	214,87	118,79	86,63	41,70	287.030,91 €	0,00 €	2.125,000,00 €	16.808.300,91 €	
31 Roma "La Sapienza"	969,14	816,99	520,97	406,18	411,30	780.128,84 €	0,00 €	6.325,000,00 €	73.908.078,84 €	
32 Roma "Tor Vergata"	427,82	332,30	190,85	175,49	80,42	602.981,41 €	11,527,74 €	2.650,000,00 €	29.034.813,15 €	
33 Roma "Campus Biomedico"	189,63	139,00	69,00	57,23	27,92	184.754,09 €	0,00 €	1.525,000,00 €	10.883.404,09 €	
33-bis Roma "Campus Biomedico" (*)									439.144,83 €	
34 Salerno	90,49	55,65	30,92	18,38	4,07	46.535,33 €	0,00 €	600,000,00 €	4.487.655,33 €	
35 Sassari	131,99	133,59	65,49	41,14	29,52	160.355,51 €	0,00 €	1.175,000,00 €	3.154.755,51 €	
36 Siena	265,00	224,00	148,50	102,33	51,41	122.833,08 €	0,00 €	1.550,000,00 €	16.656,073,08 €	
37 Torino	745,41	578,54	375,91	286,22	254,97	713.866,38 €	939.888,53 €	5.750,000,00 €	59.993.518,45 €	
38 Trieste	178,79	167,89	95,02	63,92	32,45	147.109,62 €	0,00 €	1.375,000,00 €	12.433.779,62 €	
39 Udine	134,88	141,02	69,93	36,74	16,82	208.084,79 €	32,361,64 €	850,000,00 €	8.199.983,15 €	
40 Varese Insubria	185,38	140,61	67,32	58,31	30,10	227.531,95 €	68.716,06 €	1.525,000,00 €	10.342.545,29 €	
41 Verona	544,81	445,81	273,86	209,68	102,84	347.816,89 €	0,00 €	4.025,000,00 €	36.297.396,89 €	
TOTALE	14.816,89	11.861,16	7.107,62	5.219,89	2.754,43	11.604.447,95 €	1.717.387,10 €	105.000,00 €	964.407.895,63 €	
Finanziamento per anno di formazione	370.422,250	296.529,000	184.798,120	135.717,140	71.615,180					

(*) nella presente e separata riga è riportata la voce "a credito" di euro 439.144,83 da riconoscere al Campus Biomedico al fine di neutralizzare le improprie ricadute derivate all'ateneo dalle precedenti rendicontazioni relative agli aa.aa. dal 2016/2017 al 2019/2020, già consuntivate al MUR, nell'ambito delle quali l'Università ha erroneamente imputato talune somme nella sezione W "Economie".

